

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2328-B-bis

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**
(VIZZINI)

di concerto col **Ministro della Difesa**
(MARTINAZZOLI)

col **Ministro del Tesoro**
(CARLI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(CIRINO POMICINO)

(V. Stampato n. 2328)

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della
Repubblica nella seduta del 1° agosto 1990*

(V. Stampato Camera n. 5042)

*modificato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei
deputati nella seduta del 6 marzo 1991*

(V. Stampato n. 2328-B)

*nuovamente approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del
Senato della Repubblica nella seduta del 27 marzo 1991*

RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**con messaggio motivato in data 9 aprile 1991
per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione**

(V. Doc. I, n. 10)

**Potenziamento degli organici del personale militare delle
capitanerie di porto**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'organico degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto è modificato in conformità alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

1. È istituito il ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente in conformità alla tabella B allegata alla presente legge.

2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, la consistenza massima dell'organico dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è ridotta di 1.200 unità.

3. L'incremento previsto dei sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto non è computabile nella consistenza massima dei sottufficiali in servizio permanente della Marina militare di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

4. Ai fini del ripianamento dell'organico previsto dalla tabella B allegata alla presente legge:

a) i reclutamenti di personale volontario sono regolati nella misura massima consentita dalle capacità didattiche e logistiche degli istituti di formazione della Marina militare integrate, ove necessario, dalle strutture periferiche dell'Amministrazione della marina mercantile;

b) possono essere ammessi a rafferma, con le modalità previste dall'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e di concerto con il Ministro della marina mercantile, anche i sergenti nocchieri di porto in congedo da non oltre due anni;

c) con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, possono transitare nel ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto:

1) il personale del CEMM che, ultimato il servizio obbligatorio di leva e stante l'indisponibilità di posti nella categoria di provenienza, chieda di essere ammesso comunque a rafferma;

2) a domanda, i sergenti di complemento del CEMM che, avendo completato la ferma di leva triennale di cui all'articolo 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e previo assenso della direzione generale per il personale militare della Marina e dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, trovino utilizzazione, in rapporto alla specialità acquisita, e semprechè risultino eccedenti all'ammissione dell'ulteriore trattamento in servizio per le esigenze della Marina militare secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 36 della citata legge n. 958 del 1986;

d) possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto, previo assenso della direzione generale per il personale militare della Marina e dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, i capi di prima classe del CEMM che abbiano soddisfatto i periodi minimi di imbarco previsti dalla tabella B/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art. 3.

1. La consistenza del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto non in servizio permanente è stabilita come segue:

a) ufficiali di complemento:

1) in servizio di leva, in numero di 200;

2) in ferma biennale, ai sensi del primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, in numero di 50;

b) sergenti, sottocapi e comuni nocchieri di porto, volontari, in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma obbligatoria di leva, in numero di 5.275, la cui

ripartizione organica è fissata annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 4.

1. Il personale di cui all'articolo 3 non è computato nella consistenza massima dei corrispondenti corpi e ruoli del personale della Marina militare, determinata annualmente con legge di bilancio, che è ridotta come segue:

a) ufficiali di complemento:

- 1) in servizio di leva, n. 128;
- 2) in ferma biennale, n. 37;

b) sergenti, sottocapi e comuni nocchieri di porto, volontari, in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma obbligatoria di leva, n. 2.275.

Art. 5.

1. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1990 sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 1991 secondo la progressione indicata nelle tabelle C, D, E ed F allegate alla presente legge.

Art. 6.

1. È istituito il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto, in conformità alla tabella G allegata alla presente legge, nel quale confluiscono gli ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina militare - sottoruolo porti - di cui al decreto del Ministro della difesa del 24 marzo 1986.

2. La tabella D/2 allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è modificata in relazione a quanto stabilito dal comma 1.

Art. 7.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della

presente legge, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile tutti gli oneri relativi al personale di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6, ferme restando le attuali norme in materia di stato giuridico e di avanzamento.

2. Ai fini delle promozioni da conferire ai sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

3. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato, a regime, in lire 130.355 milioni annui. All'onere relativo agli anni 1991, 1992 e 1993, valutato, rispettivamente, in lire 412 milioni, in lire 4.800 milioni e in lire 9.050 milioni - ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi, pari, rispettivamente, a lire 95 milioni, 618 milioni e 1.115 milioni - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando per corrispondenti importi l'accantonamento «Potenziamento degli organici dei sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1)

XII - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO (a)

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche: esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (b)
Capitano di vascello .	-	-	5 (c)	-	-
Capitano di fregata . .	scelta	-	29	1 o 2 (d)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	- (e)	43	-	-
Tenente di vascello .	scelta	2 anni di servizio in una capitaneria di porto o incarico equipollente	83	5 o 6 (f)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo anche se compiuti nel grado di guardiamarina	55		
Guardiamarina	anzianità			-	

(a) Il presente quadro sostituisce il quadro XII della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche.

(b) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

(c) Il numero massimo di capitani di vascello previsto dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, come modificato dall'articolo 37 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aumentato di due unità riservate agli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

(d) Ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, secondo, quarto e quinto anno; due promozioni nel terzo.

(e) Permanenza nel grado per la promozione al grado superiore: quattro anni.

(f) Ciclo di due anni: cinque promozioni nel primo anno e sei nel secondo.

TABELLA B
(prevista dall'articolo 2)

RUOLO DEI SOTTUFFICIALI NOCCHIERI DI PORTO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO DELLA MARINA MILITARE

GRADO	Consistenza media al 30 aprile 1990	Organico al 31 dicembre 1994	Organico al 31 dicembre 2001
Capo 1 ^a classe	250	} 2.000 (*)	4.100 (*)
Capo 2 ^a classe	230		
Capo 3 ^a classe	142		
2 ^o Capo	578		
TOTALE ...	1.200	2.000	4.100

(*) La ripartizione nei vari gradi si sviluppa in conformità alla legge 10 maggio 1983, n. 212, sull'avanzamento dei sottufficiali.

Nota. - Fino alla copertura dell'organico dei sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente il numero dei sergenti, sottocapi e comuni volontari, in rafferma e in ferma di leva prolungata, è computato in temporanea compensazione dei posti ancora vacanti nel predetto organico.

TABELLA C
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1 ^o GENNAIO					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Guardiamarina	3	3	3	9	9	9
Sottotenente di vascello	-	3	6	9	9	18

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO IN FERMA BIENNALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Guardiamarina	-	-	-	-	7	6
Sottotenente di vascello	-	-	-	-	-	7

TABELLA E
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DI LEVA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Allievo	6	6	6	} 18	12	30
Aspirante guardiamarina/guardiamarina	-	6	12		18	42

TABELLA F
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sottufficiale nocchiere di porto	100	200	300	800	1.500	1.940	2.280	2.620	2.800	2.860	2.900

TABELLA G
(prevista dall'articolo 6)

RUOLO DEGLI UFFICIALI SPECIALISTI DI PORTO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minime di grado richieste al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per la inclusione nelle stesse
1	2	3	4	5	6
Capitano di corvetta	-	-	2	-	-
Tenente di vascello	scelta	-	32	3 ogni 8 anni (a)	8
Sottotenente di vascello	scelta	-	24	3 o 4 (b)	5

(a) Ciclo di 8 anni: una promozione nel secondo, quarto e settimo anno; nessuna promozione nel primo, terzo, quinto, sesto e ottavo anno.

(b) Ciclo di 5 anni: quattro promozioni nel primo, terzo e quinto anno; tre promozioni nel secondo e quarto anno.